



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

SCHEMA DI CONTRATTO¹

C.I.G. 83381467BF

SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA PER LA BANCA D'ITALIA

TRA

**la BANCA D'ITALIA,
Istituto di Diritto Pubblico con sede legale in Roma,
Via Nazionale, 91 (C.F. 00997670583 - Partita I.V.A. 00950501007)
(nel testo che segue, per brevità, "Banca");**

E

**la,
con sede legale in,
(C.F. - Partita I.V.A.),
(nel testo che segue, per brevità, "Impresa");**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

¹ Il testo contrattuale che sarà utilizzato per la stipula sarà integrato con gli elementi migliorativi e i servizi aggiuntivi indicati nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente contratto ha ad oggetto lo svolgimento dei servizi di assistenza, consulenza e intermediazione assicurativa (c.d. brokeraggio) per la Banca d'Italia, da rendere nel rispetto del D. Lgs. n. 209/2005 e consistenti nelle seguenti attività:
 - a) analisi del rischio;
 - b) assistenza, consulenza e formazione in materia assicurativa;
 - c) gestione dei sinistri mediante piattaforma informatica e gestione delle polizze;
 - d) attivazione del segmento *affinity* con almeno n. 1 prodotto nel ramo auto e n. 1 nel ramo casa (*oppure la maggiore articolazione indicata nell'offerta tecnica*).
2. [Il presente paragrafo verrà adattato a quanto indicato nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario] Il contratto ricomprende anche i seguenti servizi accessori, da svolgersi con le modalità e alle condizioni indicate nell'offerta tecnica:
 - fornitura di un servizio di consulenza in materia assicurativa per i dipendenti e familiari;
 - fornitura di una piattaforma informatica per la gestione delle polizze.
3. Le suddette attività dovranno essere eseguite nei limiti e alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico (**Allegato 1.1**) nonché nell'offerta tecnica (**Allegato 1.2**), che formano parte integrante del presente contratto.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa accetta espressamente l'acquisizione del portafoglio relativo alle polizze assicurative attualmente in essere per la Banca, indicate nella tabella di cui all'**Allegato A**, unitamente alla durata delle relative coperture, nonché i rispettivi premi annui. Si precisa che tali coperture assicurative sono state concluse tutte con l'assistenza del broker e recano la c.d. "clausola broker". I suddetti premi sono, pertanto, tutti comprensivi delle commissioni spettanti al broker calcolate in percentuale dei premi stessi².
5. Il passaggio del portafoglio avverrà in conformità alle norme sui "passaggi di portafoglio" deliberate dall'AIBA nell'ambito delle proprie "Norme di autoregolamentazione", nel testo vigente o nelle sue modificazioni future. Anche i passaggi di portafoglio tra l'Impresa e il soggetto che dovesse succedergli a seguito di selezione futura saranno disciplinati dalle citate "Norme di autoregolamentazione".
6. Rientrano altresì nell'oggetto del contratto tutte le ulteriori attività connesse ai servizi in oggetto secondo le normali consuetudini del ramo di attività.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Il presente contratto ha la durata di tre anni a decorrere dal xx.xx.xxxx (*data di sottoscrizione*).
2. L'avvio delle prestazioni è disposto dal Direttore dell'esecuzione del contratto con apposito verbale che accerti la realizzazione e la piena funzionalità dell'applicativo per

² Percentuali a suo tempo offerte in sede di gara.

la gestione dei sinistri di cui al paragrafo 2. 3, lett. b), del Capitolato Tecnico *e ove indicata in sede di offerta tecnica - della piattaforma informatica per la gestione polizze, di cui al paragrafo 4, lett. a) del Capitolato Tecnico*; tali strumenti devono essere implementati conformemente alle previsioni del Capitolato medesimo e dell'offerta tecnica.

3. La Banca si riserva la facoltà di disporre, entro tre mesi dalla scadenza, la proroga del contratto per un periodo massimo di 12 mesi, alle medesime condizioni economiche e contrattuali.
4. La Banca ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento mediante preavviso scritto di almeno 30 giorni, con le modalità e gli effetti previsti dall'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

1. L'Impresa si impegna a svolgere i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto di quanto previsto nel capitolato tecnico allegato 1.1, dell'offerta tecnica allegato 1.2 nonché di ogni obbligo, onere o prescrizione previsti dalla normativa sull'attività di intermediazione e supporto assicurativi.
2. L'impresa si obbliga a fornire la piattaforma informatica per la gestione dei sinistri e (*ove previsto in sede di offerta tecnica*) *una piattaforma informatica per la gestione delle polizze*, da realizzare entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, qualora non già disponibili in tale data. La/e piattaforma/e dovrà/anno essere in possesso di tutte funzionalità dichiarate in sede di offerta tecnica.
3. In caso di ritardo nell'attivazione della/e piattaforma/e non superiore a 30 giorni, verranno applicate le penali di cui all'art. 11 lett. e) ed f); ove il ritardo superi i 30 giorni, trovano applicazione le previsioni dell'art. 12.
4. Nell'ambito della propria organizzazione, l'Impresa dovrà indicare la struttura dedicata all'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, diretta e coordinata da un **Responsabile tecnico** del servizio, il quale assumerà la piena responsabilità dei rapporti con la Banca.
5. Il Responsabile tecnico dovrà essere un dipendente/collaboratore dell'Impresa, inquadrato contrattualmente almeno a livello *senior*, con esperienza di almeno 10 anni nel settore del brokeraggio assicurativo. Egli riferirà periodicamente in merito all'esecuzione delle attività contrattuali all'unità della Banca competente per la gestione dei servizi oggetto del presente contratto.
6. La struttura organizzativa dovrà altresì comprendere:
 - un **Esperto**, specializzato nella gestione dei servizi oggetto dell'appalto, dipendente/collaboratore dell'Impresa con almeno 5 anni di esperienza nel settore assicurativo, il quale dovrà essere presente, su richiesta della Banca, presso la sede della stessa;
 - un **Referente operativo**, dipendente/collaboratore dell'Impresa.
7. L'impresa si obbliga espressamente a garantire la reperibilità dei soggetti sopra indicati tutti i giorni lavorativi nella fascia oraria 9:00-18:00.

8. L'Impresa si impegna a non modificare i nominativi del Responsabile tecnico, dell'Esperto e del Referente operativo per tutta la durata del servizio, salvo comprovate e motivate esigenze organizzative. In caso di sostituzione, il soggetto subentrante dovrà avere la medesima esperienza e caratteristiche professionali del sostituito; la sostituzione è comunque subordinata all'approvazione della Banca.
9. La Banca si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o l'integrazione delle risorse utilizzate previa presentazione e approvazione dei curricula delle risorse subentranti. In tale eventualità, il costo del periodo di affiancamento sarà a carico dell'Impresa.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA

1. L'Impresa si obbliga a:
 - a) comunicare tempestivamente alla Banca ogni modifica degli assetti proprietari, della propria struttura e dei suoi rappresentanti, nonché degli organismi tecnici e amministrativi e a produrre, in tali casi, la documentazione, necessaria per l'esecuzione del contratto, eventualmente richiesta dalla Banca. L'Impresa si impegna altresì a comunicare, entro 30 giorni solari dalla relativa notifica, l'eventuale avvio da parte dell'IVASS di procedimenti sanzionatori amministrativi e/o disciplinari nei confronti dei propri legali rappresentanti;
 - b) svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto con personale di cui garantisce onestà, affidabilità, correttezza, professionalità, competenza, riservatezza. La Banca potrà chiedere la sostituzione di elementi eventualmente ritenuti non idonei;
 - c) comunicare alla Banca le generalità e gli estremi di un valido documento di riconoscimento del personale che, per ragioni connesse all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, dovrà accedere ai locali della Banca. In tal caso, far osservare al personale incaricato delle attività le prescrizioni della Banca in materia di accesso agli stabili in cui saranno eseguite le prestazioni e di spostamento all'interno degli stessi. Al personale che dovrà accedere ai locali della Banca deve essere consegnata l'informativa relativa al trattamento dei dati di pertinenza dei suddetti soggetti effettuato dalla Banca ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di *privacy* acclusa al presente contratto (**allegato B**), relativa al trattamento dei dati di pertinenza dei suddetti soggetti effettuato dalla Banca;
 - d) rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) adottando ed osservando nell'effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando la Banca da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In caso di accesso ai locali della Banca, l'Impresa darà massima diffusione e conoscenza, tra il personale adibito ai servizi dedotti in contratto, alle informazioni circa le misure di prevenzione e di emergenza e alle indicazioni in ordine alle modalità di evacuazione degli stabili in caso di emergenza. A tale ultimo riguardo dovrà essere consegnata ad ogni lavoratore interessato una copia delle "norme di comportamento da osservare per l'evacuazione in caso di emergenza" che verranno fornite dalla Banca. L'Impresa è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro che la legge attribuisce ai

datori di lavoro e, specificamente, per gli adempimenti che gli stessi devono compiere, per quanto di competenza, in relazione ai rischi intrinseci alla natura delle attività da svolgere;

- e) osservare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi in vigore per la categoria, provvedendo a proprie cura e spese esclusive al pagamento di tutti gli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali relativi ai dipendenti medesimi. La Banca effettuerà i controlli sulla regolarità contributiva e fiscale previsti dall'art. 8 del presente contratto;
 - f) consentire alla Banca l'esecuzione di qualsiasi controllo sullo svolgimento del servizio. In tal caso, l'Impresa dovrà fornire tutta la documentazione richiesta dalla Banca ai fini dell'effettuazione di tali controlli e prestare la massima collaborazione, rinunciando ad imporre qualsiasi segreto idoneo ad impedire, ostacolare o comunque diminuire l'efficiacia dei controlli medesimi;
 - g) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine l'Impresa si impegna a:
 - comunicare alla Banca tempestivamente, e comunque non oltre i 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, l'Impresa si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - dare immediata comunicazione alla Banca e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. La Banca è espressamente esonerata da ogni responsabilità comunque derivante dall'inosservanza, da parte dell'Impresa, di disposizione legislative o regolamentari.
 3. L'Impresa è responsabile dei danni comunque arrecati alla Banca, ai suoi dipendenti, ai terzi e ai loro beni. A tal proposito l'Impresa è tenuta a segnalare alla Banca tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose verificatisi in dipendenza o in occasione dell'esecuzione del contratto.
 4. Sono a completo carico dell'Impresa tutte le misure atte ad evitare, nell'esecuzione del contratto, il verificarsi di danni a persone e/o cose.

ART. 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Impresa si impegna a non divulgare notizie relative alla Banca di cui sia venuta a conoscenza, né ad eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuta in possesso in relazione all'incarico affidatole.
2. L'Impresa si impegna altresì a adottare tutte le misure necessarie a garantire la massima riservatezza delle informazioni apprese nell'espletamento dell'incarico e si obbliga a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e di tutti coloro che comunque

collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto su quanto disposto dalla vigente normativa in tema di violazione o uso illegittimo di notizie riservate. L'impresa deve altresì adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'accesso ad informazioni e documenti da parte di terzi, non utilizzandole per fini diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo di riservatezza si intende esteso oltre il periodo di validità del presente contratto.

3. Tutti i documenti, elaborazioni e dati realizzati dall'Impresa nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto (statistiche, prospetti, ecc.), sia in forma cartacea che elettronica, saranno di esclusiva proprietà della Banca, con divieto per l'Impresa di riprodurli, divulgarli o utilizzarli in qualsiasi modalità.

ART. 6 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che possano violare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Banca azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico della Banca, manlevando e tenendo indenne quest'ultima.

ART. 7 - PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

1. Il pagamento da parte della Banca dei premi relativi ai contratti assicurativi aziendali in essere (cfr. tabella di cui all'**Allegato A**) e a quelli stipulati, prorogati e/o negoziati con l'assistenza e la collaborazione dell'Impresa ai sensi del presente contratto avverrà per il tramite dell'Impresa stessa, la quale si obbliga a versarli alle Compagnie interessate, in nome e per conto della Banca, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, con effetto liberatorio per la Banca.
2. La Banca effettua nei confronti dell'Impresa le verifiche di conformità nonché di regolarità fiscale e contributiva (cfr. successivo art. 8). Nei casi di esito negativo delle citate verifiche, la Banca - previa formale comunicazione all'Impresa e alle Compagnie assicuratrici - provvederà direttamente al pagamento in favore di dette Compagnie dei premi relativi ai contratti assicurativi, detratto l'importo corrispondente alla provvigione dovuta all'Impresa (Broker).
3. Il versamento dei premi assicurativi all'Impresa sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato comunicato alla Banca prima del relativo utilizzo ai sensi del precedente art. 4, comma 1, lett. g). I bonifici per l'estero saranno effettuati con riparto delle spese tra ordinante e beneficiario secondo le misure stabilite dalle rispettive banche (clausola SHA).
4. L'Impresa si impegna ad accettare la seguente clausola, che verrà inserita nei contratti e capitolati assicurativi: "Il versamento del premio effettuato dalla Banca al Broker a titolo

di pagamento delle polizze assicurative ha valore di quietanza liberatoria per la Banca nei confronti della Compagnia”.

5. Le Compagnie assicurative riconoscono che la provvigione dell'Impresa (Broker) è a proprio carico.

ART. 8 - PROVVISORIO

1. I servizi oggetto del presente contratto saranno retribuiti, come da consuetudini di mercato, dalle Compagnie assicuratrici, con provvigione pari al XX%³. Detta provvigione sarà applicata ai premi assicurativi imponibili sia dei contratti conclusi a seguito di procedura di gara (come verrà specificato nei relativi bandi), sia di quelli eventualmente conclusi grazie alla collaborazione dell'Impresa.
2. Lo svolgimento di tali servizi non comporta per la Banca il pagamento né presente né futuro di ulteriori compensi, indennità e rimborsi a qualunque titolo, ragione o causa derivati direttamente o indirettamente dall'assunzione e dall'esecuzione dell'incarico.
3. La provvigione verrà trattenuta dall'Impresa in occasione del versamento dei premi assicurativi da parte della Banca; la relativa percentuale sarà indicata nelle procedure di gara che saranno indette dalla Banca per l'affidamento delle polizze assicurative e non sarà modificabile per l'intera durata del presente contratto, incluso l'eventuale periodo di proroga.
4. Nel caso in cui la Banca non proceda a gare di appalto per l'affidamento di servizi assicurativi o, comunque, per qualunque motivo non si proceda all'aggiudicazione dell'appalto o alla stipula del relativo contratto, l'Impresa non potrà avanzare alcuna pretesa per l'attività svolta.
5. L'Impresa si impegna a non percepire provvigioni di entità superiore o di diversa tipologia rispetto a quanto indicato nel precedente comma 1.
6. Il compenso percepito dall'Impresa dovrà essere comunque parte dell'eventuale aliquota riconosciuta dalla/e Impresa/e di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà rappresentare in nessun caso un costo aggiuntivo per la Banca.
7. La liquidazione della provvigione è subordinata all'esito positivo delle verifiche di regolarità fiscale e contributiva. A tal fine, la Banca procederà, in occasione del versamento dei premi all'Impresa, ad effettuare nei confronti della stessa:
 - le verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - le verifiche relative alla regolarità della posizione dell'Impresa risultante dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito dalla Banca. Nell'ipotesi in cui dal DURC emergano inadempienze a carico dell'Impresa, troverà applicazione l'art. 30, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016.

³ Tenuto conto del quadro assicurativo vigente al momento della stipula, il valore del contratto è pari ad euro XXXX; tale valore costituisce il parametro di riferimento per l'applicazione delle penali di cui all'art. 11.

8. Le verifiche saranno effettuate anche nei confronti dell'Impresa straniera che ha dichiarato, al momento della sottoscrizione del contratto, di avvalersi di una sede stabile o rappresentanza fiscale in Italia e di impiegare nell'esecuzione del contratto personale iscritto agli enti previdenziali e assicurativi italiani (INPS e INAIL), anche temporaneamente distaccato alle proprie dipendenze ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 207/2010.
9. Il pagamento della provvigione è comunque subordinato alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; l'ultimo pagamento è subordinato altresì al rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Nei casi di esito negativo delle verifiche di conformità nonché di regolarità fiscale e contributiva, la Banca - previa formale comunicazione all'Impresa e alle Compagnie assicuratrici - provvederà direttamente al pagamento in favore delle dette Compagnie dei premi relativi ai contratti assicurativi, detratto l'importo corrispondente alla provvigione dovuta all'Impresa (cfr. art. 7, comma 2).

ART. 9 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutte le spese e gli oneri per l'espletamento dell'incarico, i rischi allo stesso connessi nonché gli oneri derivanti dalla vigenza, per tutta la durata dell'incarico, della polizza di cui all'art. 112, comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005.
2. Sono altresì a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico per legge alla Banca. L'Impresa dichiara che i servizi oggetto del presente contratto non sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art. 10, n. 8 del D.P.R. 633/1972. L'imposta di registro, nella misura prevista dalla legge, è a carico dell'Impresa.
3. In considerazione della tipologia di servizi oggetto di contratto, non si darà corso alla revisione dei prezzi.

ART. 10 - TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese controllate o collegate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili o comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora anche una sola delle dichiarazioni di cui sopra risultasse non conforme al vero, ovvero l'Impresa non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli

obblighi di cui alla precedente lettera c), il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 12, con facoltà per la Banca di incamerare la cauzione prestata e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno.

ART. 11 - CLAUSOLE PENALI

1. In caso di mancato svolgimento dei servizi conformemente alle previsioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato tecnico allegato 1.1 e nell'offerta tecnica allegato 1.2, la Banca applicherà le penali di seguito indicate:
 - a) in caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione del documento di cui al paragrafo 2, punto 1, lett. a) del Capitolato tecnico, una penale pari all'1 per mille del valore del contratto per ogni settimana (intesa come 7 giorni solari) di ritardo fino alla quarta settimana (28 giorni); dopo la quarta settimana (quindi a partire dal 29 giorno), la Banca potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 12;
 - b) in caso di mancato rispetto del termine previsto per la Relazione di cui al paragrafo 2, punto 1, lett. b) del Capitolato tecnico, una penale pari all'1 per mille del valore del contratto per ogni settimana (intesa come 7 giorni solari) di ritardo;
 - c) in caso di mancato rispetto dei termini per lo svolgimento delle attività e la consegna dei documenti di cui al paragrafo 2, punto 2, lett. a) del Capitolato tecnico, una penale pari all'0,8 per mille del valore del contratto per ogni settimana (intesa come 7 giorni solari) di ritardo;
 - d) in caso di mancato rispetto dei termini per lo svolgimento delle attività e la consegna dei documenti di cui al paragrafo 2, punto 2, lett. b), c), d) ed e) del Capitolato tecnico, una penale pari all'0,8 per mille del valore del contratto per ogni settimana (intesa come 7 giorni solari) di ritardo;
 - e) in caso di mancato rispetto del termine per la fornitura dell'applicativo per la gestione dei sinistri di cui al paragrafo 2, punto 3, lett. b) del Capitolato tecnico, una penale pari all'0,8 per mille del valore del contratto per ogni giorno solare di ritardo fino al 15° giorno; 1 per mille dal 16° giorno in poi fino al 30°; qualora il ritardo si protragga oltre il 30° giorno la Banca potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 12;
 - f) *(inserire se prevista nell'offerta tecnica)* in caso di mancato rispetto del termine per la fornitura della piattaforma informatica per la gestione delle polizze di cui al paragrafo 4, lett. a), del Capitolato tecnico comprensivo di tutte le funzionalità dichiarate nell'offerta tecnica, una penale pari a: lo 0,8 per mille del valore del contratto per ogni giorno solare di ritardo fino al 15° giorno; l' 1 per mille dal 16° giorno in poi fino al 30; qualora il ritardo si protragga oltre il 30° giorno la Banca potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 12.
2. La sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle penali verrà valutata dalla Banca in contraddittorio con l'impresa e le inadempienze saranno contestate per iscritto dalla Banca; eventuali controdeduzioni potranno essere presentate entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della Banca e con le medesime modalità.

3. La Banca, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo si avvarrà in via prioritaria della cauzione di cui all'art. 13; resta ferma la responsabilità dell'appaltatore per gli importi eccedenti l'ammontare della fidejussione al momento dell'escussione.
4. È fatto in ogni caso salvo il diritto della Banca di far valere la risoluzione del contratto per inadempimento, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE

1. La Banca si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per la Società diritti o pretese di sorta all'infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e fermi restando l'obbligo del risarcimento dei danni subiti dalla Banca e il diritto della Banca di escutere la cauzione di cui all'art. 13 nei casi in cui:
 - la Società risulti inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 3, 4 lett. a), d) ed e) 5, 7, 10 e 14 del presente contratto;
 - si verificano inadempimenti nella esecuzione delle prestazioni che comportino complessivamente l'applicazione di penali per un importo superiore al 10 per cento del valore complessivo del contratto;
 - nei casi previsti dall'art. 11, comma 1, lett. a), e) e f), del presente contratto;
 - la Banca venga a conoscenza di violazioni da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al Patto di integrità sottoscritto in sede di partecipazione alla gara e allegato al presente contratto (**Allegato C**).
2. Resta salva la facoltà per la Banca di chiedere la risoluzione del contratto nelle ulteriori fattispecie disciplinate dal codice civile con gli effetti ivi previsti.
3. Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del contratto:
 - il verificarsi dei casi di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016;
 - il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento a esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 - il verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011;
 - la sottoposizione dell'Impresa a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016.
4. Della risoluzione sarà data comunicazione a mezzo pec o raccomandata a.r. o con strumenti elettronici equivalenti; la risoluzione non comporterà per la Banca alcun obbligo di indennizzo e/o risarcimento.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto o al medesimo correlati ai sensi di legge, l'Impresa ha costituito in favore della Banca la cauzione definitiva

prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 rilasciata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per un importo di euro XXXXXX.

2. Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Per quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 103 del citato Decreto
3. Resta fermo in ogni caso il diritto della Banca al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La garanzia dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto.
4. La garanzia sarà progressivamente svincolata con cadenza annuale, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, con le modalità di cui al comma 5 del suddetto art. 103.
5. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato dopo la verifica da parte della Banca del rispetto degli obblighi nascenti dal contratto o a esso correlati ai sensi di legge e a seguito del rilascio alla Società del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 14 - RISARCIMENTO DANNI E ASSICURAZIONE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto ed è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti in materia.
2. L'Impresa assume a proprio carico l'onere di risarcire ogni eventuale danno che possa derivare, per colpa o dolo propri o del personale impiegato nell'esecuzione del contratto, alla Banca, ai dipendenti di questa, ai terzi nonché alle cose di sua proprietà e pertinenza, con espressa esclusione della Banca da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
3. L'impresa è altresì responsabile dei danni derivanti dalla responsabilità civile professionale per l'attività di assistenza e consulenza svolta, ovvero in generale dei rappresentanti legali e del direttore generale in forza dell'iscrizione al RUI, per perdite patrimoniali arrecate da negligenze ed errori professionali propri ovvero negligenze, errori professionali ed infedeltà dei manager, dipendenti o collaboratori o comunque delle persone del cui operato risponde a norma di legge, in relazione all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali ad esso riferibili.
4. A fronte di tali obblighi, l'Impresa ha stipulato con la Compagnia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la polizza assicurativa della Responsabilità Civile Professionale prevista dall'art. 11 del Regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006 con un massimale per sinistro di almeno euro 2.500.000,00 e nell'anno globalmente di almeno euro 10.000.000,00 valida in tutto il territorio dell'Unione Europea.
5. La copertura assicurativa dovrà essere prestata fino al completo adempimento di tutte le prestazioni contrattuali e in essa dovranno essere considerati terzi anche i dipendenti della Banca. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 del c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni dell'Impresa saranno opponibili alla Banca.
6. Qualora dovesse venire meno, per qualsiasi fatto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione,

da parte della Banca, della cauzione versata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

7. Resta comunque ferma la responsabilità dell'Impresa anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra.
8. La polizza assicurativa prestata dall'Impresa dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici (in caso di subappalto) e subfornitrici e dalle imprese mandanti.
9. L'Impresa è tenuta a fornire, ad ogni scadenza, copia della quietanza di pagamento dei relativi premi e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla polizza di assicurazione.

ART. 15 - SUBAPPALTO

(da inserire nel caso in cui l'Impresa non abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)

Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto in quanto non dichiarato in sede di offerta.

* * *

(da inserire, con gli opportuni adattamenti, se l'Impresa abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)

1. In considerazione della natura delle prestazioni contrattuali, il subappalto è ammesso limitatamente ai servizi di formazione e aggiornamento di cui al par. 2, punto 2, lett. f) e g), del Capitolato tecnico nonché connessi con la realizzazione/gestione della piattaforma informatica dedicata/interfaccia *web* dedicata di cui al par. 2, punto 3, lett. b) e par. 4, lett. a), del Capitolato tecnico.
2. L'Impresa, ai sensi e nei limiti previsti all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., potrà affidare in subappalto per l'esecuzione delle seguenti prestazioni _____; al riguardo potrà avvalersi dell'Impresa _____.
3. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali dell'Impresa, che rimane in ogni caso responsabile in solido nei confronti della Banca per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando i medesimi da ogni pretesa dei subappaltatori nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività subappaltate.
4. L'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore saranno ricomprese nella provvisione corrisposta all'Impresa. È fatto obbligo per l'Impresa di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, verrà sospeso il successivo pagamento a favore dell'Impresa e troverà applicazione quanto previsto dall'art. art. 7, comma 2.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E LIMITI ALLA CESSIONE DEI CREDITI A TERZI

1. È vietata la cessione del contratto salvo i casi previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
2. La cessione dei crediti della Società nascenti dal contratto è consentita e opponibile alla Banca nei limiti e con le forme stabiliti dall'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali da parte dell'Impresa avverrà sulla base del consenso degli interessati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e in conformità alle disposizioni normative dettate in materia di *privacy* dal Regolamento Europeo (UE) 679/2016 (*General Data Protection Regulation*) e dal d.lgs. n. 196/2003, come modificato dalle disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo. L'Impresa, quale Titolare del trattamento, si obbliga ad operare nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali, ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali.
2. I dati personali trattati in relazione all'esecuzione del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente ai fini del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto medesimo e non saranno utilizzati per finalità diverse.
3. L'Impresa si impegna a fornire puntuale informativa sulla titolarità del trattamento dei dati e sulle misure di protezione adottate.
4. Tenuto conto delle particolari esigenze di riservatezza e sicurezza derivanti dalla circostanza che, durante l'espletamento dei servizi in oggetto, il personale dell'Impresa può venire a conoscenza di notizie e informazioni, l'Impresa si obbliga a:
 - adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dall'art. 32 del citato Regolamento (UE) 2016/679, adottando in particolare ogni misura necessaria a prevenire, o quantomeno minimizzare, ogni rischio ragionevolmente prevedibile connesso alla distruzione, alla perdita, alla modifica, alla divulgazione non autorizzata o all'accesso accidentale o illegale ai dati ricevuti;
 - assicurare la massima riservatezza nell'espletamento di tutte le attività relative ai servizi in parola, apprestando ogni più idoneo presidio organizzativo al fine di impedire qualsiasi tipo di scambio improprio di informazioni all'interno o all'esterno della Società stessa;
 - gestire responsabilmente le informazioni di cui venga in possesso, in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del contratto;
 - vigilare affinché i dipendenti e i collaboratori, incaricati a qualsiasi titolo di effettuare le prestazioni contrattuali, mantengano riservati i dati, le notizie, i metodi e le informazioni di cui vengano in possesso, non le divulgano né le utilizzino in alcun modo - direttamente o indirettamente - anche dopo la scadenza del contratto;
 - contenere il numero di persone che abbiano accesso alla documentazione e alle informazioni in questione e informare espressamente tali persone delle esigenze di riservatezza.

4. L'Impresa è responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni sopra cennate ascrivibile ad essa o ai suoi dipendenti.

5. Al termine dell'esecuzione del contratto, l'Impresa si impegna a trasmettere alla Banca o, in alternativa e su richiesta di quest'ultima, distruggere le informazioni e i dati detenuti e trattati per l'esecuzione del presente contratto. L'impegno di riservatezza di cui al presente articolo intende esteso oltre il periodo di validità del presente contratto.

ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile del procedimento è il dott. Giorgio De Matteis.
2. Il Direttore per l'esecuzione del contratto è la dott.ssa Barbara Delfini. Allo stesso competono le verifiche di corretta esecuzione delle prestazioni ed il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni concernenti lo svolgimento dei servizi dovranno avvenire in forma scritta (lettera raccomandata, posta elettronica certificata, e-mail) e riportare il Codice Identificativo Gara (C.I.G. _____).

ART. 20 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

1. Per ogni controversia inerente al presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto, l'appalto è regolato dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle previsioni del D.Lgs. n. 209/2005.
4. Per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate trovano applicazione il Codice Civile e le altre disposizioni normative in tema di contratti di diritto privato.

ART. 21 - ALLEGATI

Il presente contratto è corredato dai seguenti documenti:

- **Allegato 1.1:** Capitolato tecnico;
- **Allegato 1.2:** Offerta tecnica;
- **Allegato A:** Tabella quadro assicurativo della Banca;
- **Allegato B:** Informativa per il personale dell'Impresa ai fini dell'accesso nei locali della Banca;
- **Allegato C:** Patto d'integrità AGCM.

Data

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

Per accettazione
FIRMA DIGITALE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del cod. civ., l'Impresa dichiara di approvare specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli: Art. 2 - Durata del contratto e recesso; Art. 6 - Brevetti industriali e diritti d'autore; Art. 7 - Pagamento dei premi relativi ai contratti di assicurazione; Art. 8 - Provvigione; Art. 11 - Clausole penali; Art.12 - Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione; Art. 14 - Risarcimento danni e assicurazione; Art. 17 - Trattamento dei dati personali; Art. 20 - Foro competente e legge applicabile.

Data

Per accettazione
FIRMA DIGITALE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE